

PATRIMONIO E TRUST

La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – III° parte

di **Sergio Pellegrino**

Nel [contributo pubblicato ieri su Euroconference News](#) abbiamo analizzato quanto prevede la proposta di legge che mira ad introdurre una disciplina organica in materia di tassazione dei *trust* per i **trust liberali**.

Concludiamo la nostra analisi esaminando le previsioni introdotte per i **trust non liberali**: è in questo ambito, infatti, che si registrano le **novità di maggior rilievo rispetto alla prassi sviluppata dall'Agenzia delle Entrate**.

Se il *trust* **non persegue una finalità liberale**, come potrebbe essere nel caso di un *trust* funzionale alla gestione della **crisi d'impresa** o di un *trust* realizzato a fini di **garanzia**, l'imposta che si rende applicabile non è quella sulle successioni e donazioni, quanto piuttosto l'**imposta di registro**.

Nel momento in cui viene effettuata la **disposizione** dei beni in *trust*, **sia l'imposta di registro che le eventuali ipocatastali sono dovute in misura fissa**.

Al momento dello **scioglimento del vincolo**, il **trasferimento dei beni ai beneficiari del trust non liberale** è **soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale**, tenendo conto dell'effettiva finalità del rapporto giuridico, così come risultante dall'atto istitutivo, e se vi sono beni immobili o diritti reali immobiliari trasferiti ai beneficiari sono dovute anche le **imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale**.

Si tratta di una scelta di rottura rispetto all'**approccio sin qui seguito da parte dell'Agenzia**, che non opera alcun distinguo in relazione alla tassazione indiretta dei *trust* e **prescinde dalla loro natura liberale o non liberale**, ritenendo **sempre e comunque applicabile l'imposta di successione e donazione** considerando l'atto di disposizione di beni in *trust* in ogni caso come **atto gratuito**.

È evidente al riguardo la **"forzatura"** operata: l'imposta di successione e donazione presuppone **l'arricchimento di qualcuno**, fattispecie che evidentemente non si può verificare laddove il **trust abbia natura non liberale**.

In realtà l'importanza di operare una **distinzione tra trust liberali e non liberali** ai fini della tassazione indiretta era stata già sottolineata dalla **Sezione Tributaria della Cassazione in una**

serie di pronunce di fine 2015, con riferimento però allo scenario esistente prima della **re-introduzione nel 2006 dell'imposta di successioni e donazioni**, quando l'imposta applicata dagli Uffici ai *trust* era quella di **registro**.

I giudici della Suprema Corte in quelle sentenze hanno ritenuto errata l'inclusione dell'atto istitutivo di un *trust* fra gli **atti aventi contenuto patrimoniale**, evidenziando come l'**articolo 9 della tariffa** rappresenti una clausola di chiusura finalizzata a regolare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle delle precedenti disposizioni, a condizione però che siano caratterizzate dalla **onerosità**, che invece non sussiste nel caso di un ***trust con intento liberale***.

Se per i ***trust liberali*** la proposta di legge adotta una **visione coerente con quella sin qui applicata dall'Agenzia**, la **portata innovativa** del provvedimento è particolarmente rilevante per i ***trust non liberali***, perché può determinare lo **"sdoganamento" dell'utilizzo del *trust*** in ambiti in cui potrebbe avere grande efficacia, oggi frustrata da un'**interpretazione penalizzante e profondamente sbagliata dell'Agenzia** (si pensi, in particolare, alla crisi d'impresa).

Master di specializzazione

"FARE TRUST": IL TRUST COME OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >